STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL 03 NOVEMBRE 2026

ANNO I • MARTEDÌ 03 NOVEMBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 5 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

Ravvedimento operoso, cumulo giuridico: i codici tributo per la sanzione unica

Con la risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026 arrivano i codici tributo per pagare la sanzione unica del ravvedimento operoso con il cumulo giuridico.

CON IL ravvedimento operoso si corregge di propria iniziativa un errore fiscale versando una sanzione ridotta, che è tanto più contenuta quanto più si anticipa la regolarizzazione. Fino a poco tempo fa il meccanismo penalizzava chi aveva commesso più violazioni della stessa natura, perché per ognuna era necessario calcolare e versare una sanzione ridotta distinta. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il decreto legislativo n. 87/2024 ha modificato il quadro: il contribuente può avvalersi del cumulo giuridico, ossia determinare un'unica sanzione, quella della violazione più grave maggiorata entro i limiti di legge, e applicare la...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Contribuenti e intermediari che regolarizzano più violazioni fiscali

Quadro Normativo: D.Lgs. 472/1997, artt. 12 e 13, D.Lgs. 87/2024

Rischio Operativo: Con il ravvedimento operoso si corregge di propria iniziativa un errore fiscale versando una sanzione ridotta, che è tanto...

Azione di Studio: Raggruppa le violazioni per tributo e periodo, separa omessi versamenti e indebite compensazioni, individua la prima e la più grave e conserva il prospetto della sanzione unica; verifica nella risoluzione 38/E il codice e il modello F24 pertinenti

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per l'analisi preventiva di conformità contabile e documentale.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

IMPRESE & SOCIETÀ

Legge di Bilancio 2027: chi paga la manovra da 26 miliardi e le novità per le imprese

Con la seduta del 28 ottobre 2026 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di Bilancio per il 2027 e al bilancio pluriennale 2027-2029. L'intervento ha un valore di circa 26 miliardi di euro, e le risorse sono dirette soprattutto a famiglia, natalità, imprese, potere d'acquisto e salute. Gran parte della copertura proviene dal comparto finanziario: più di cinque miliardi derivano dal contributo di banche e assicurazioni e dall'aumento della tassa sulle transazioni finanziarie, mentre le società energetiche porterebbero circa 700 milioni e il settore dei...

L'ANALISI A PAGINA 7 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Ravvedimento speciale CPB 2020-2023: chi può accedere e come si paga

Con il ravvedimento speciale si sanano le annualità dal 2020 al 2023 versando imposte sostitutive commisurate al punteggio ISA (gli indici sintetici di affidabilità fiscale). L'accesso è precluso a chi non abbia aderito al concordato...

SEGUE A PAGINA 10 →

LAVORO & PREV.

Cassa Dottori Commercialisti: novità su contributi, premialità e giovani iscritti

I delegati riuniti in assemblea presso la Cassa Dottori Commercialisti hanno dato il via libera a una riforma del regolamento previdenziale, il cui scopo è consolidare nel tempo la pensione degli iscritti e introdurre forme di...

SEGUE A PAGINA 13 →

SPORT & ASD

Asd e legge 398/1991: il regime agevolato regge anche senza rendiconto formale

Con la sentenza n. 1159/2026, depositata il 12 ottobre 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina ha dato ragione a un'associazione sportiva dilettantistica che impugnava un accertamento basato sulla presunta...

SEGUE A PAGINA 17 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI: FISCO & IMPOSTE: 2 · IMPRESE & SOCIETÀ: 1 · LAVORO & PREV.: 1 · SPORT & ASD: 1

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE — 2 APPROFONDIMENTO

SANZIONI

Ravvedimento operoso, cumulo giuridico: i codici tributo per la sanzione unica

Con la risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026 arrivano i codici tributo per pagare la sanzione unica del ravvedimento operoso con il cumulo giuridico.

PAG. 3 →

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Ravvedimento speciale CPB 2020-2023: chi può accedere e come si paga

Il ravvedimento speciale 2020-2023 spetta a chi ha aderito al CPB 2024-2025 e lo rinnova: F24 dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, fino a dieci rate.

PAG. 10 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ — 1 APPROFONDIMENTO

FISCO

Legge di Bilancio 2027: chi paga la manovra da 26 miliardi e le novità per le imprese

La legge di bilancio 2027 propone una manovra da 26 miliardi per famiglie e imprese: coperture e misure restano soggette all'approvazione parlamentare.

PAG. 7 →

LAVORO & PROFESSIONI — 1 APPROFONDIMENTO

PROFESSIONISTI

Cassa Dottori Commercialisti: novità su contributi, premialità e giovani iscritti

Cassa Dottori Commercialisti: riforma del regolamento su contributi, premialità e giovani iscritti. In più, le domande di sgravio sui contratti di solidarietà.

PAG. 13 →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE — 1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Asd e legge 398/1991: il regime agevolato regge anche senza rendiconto formale

Secondo la Cgt di Latina (sentenza 1159/2026) l'assenza di un rendiconto formale non basta a negare alle Asd il regime della legge 398/1991.

PAG. 17 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

10 MIN LETTURA 03/11/2026

Ravvedimento operoso, cumulo giuridico: i codici tributo per la sanzione unica

Con la risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026 arrivano i codici tributo per pagare la sanzione unica del ravvedimento operoso con il cumulo giuridico. Con il ravvedimento operoso si corregge di propria iniziativa un errore fiscale versando una sanzione ridotta, che è tanto più contenuta quanto più si anticipa la regolarizzazione. Fino a poco tempo fa il meccanismo penalizzava chi aveva commesso più violazioni della stessa natura, perché per ognuna era necessario calcolare e versare una sanzione ridotta distinta. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il decreto legislativo n. 87/2024 ha modificato il quadro: il contribuente può avvalersi del cumulo giuridico, ossia determinare un'unica sanzione, quella della violazione più grave maggiorata entro i limiti di legge, e applicare la riduzione solo a essa.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.Lgs. 472/1997, artt. 12 e 13 · D.Lgs. 87/2024 · D.Lgs. 173/2024, art. 14 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 38/E/2026.

Destinatari
Contribuenti e intermediari che regolarizzano più violazioni fiscali.

Punto pratico
Raggruppa le violazioni per tributo e periodo, separa omessi versamenti e indebite compensazioni, individua la prima e la più grave e conserva il prospetto della sanzione unica; verifica nella risoluzione 38/E il codice e il modello F24 pertinenti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Con la risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026 arrivano i codici tributo per pagare la sanzione unica del ravvedimento operoso con il cumulo giuridico.
- **Impatto operativo:** 38/E del 23 ottobre 2026 l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo con cui versare tale sanzione unica attraverso i modelli F24 ordinario, F24 accise e F24 Elide.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Con il ravvedimento operoso si corregge di propria iniziativa un errore fiscale versando una sanzione ridotta, che è tanto più contenuta quanto più si anticipa la regolarizzazione.

Con il ravvedimento operoso si corregge di propria iniziativa un errore fiscale versando una sanzione ridotta, che è tanto più contenuta quanto più si anticipa la regolarizzazione. Fino a poco tempo fa il meccanismo penalizzava chi aveva commesso più violazioni della stessa natura, perché per ognuna era necessario calcolare e versare una sanzione ridotta distinta. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il decreto legislativo n. 87/2024 ha modificato il quadro: il contribuente può avvalersi del cumulo giuridico, ossia determinare un'unica sanzione, quella della violazione più grave maggiorata entro i limiti di legge, e applicare la riduzione solo a essa. Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo con cui versare tale sanzione unica attraverso i modelli F24 ordinario, F24 accise e F24 Elide. Il cumulo riguarda soltanto violazioni relative allo stesso tributo e allo stesso periodo d'imposta, mentre ne restano fuori gli omessi versamenti e le indebite compensazioni. La misura della riduzione dipende dal momento in cui è stata commessa la prima violazione.

NOVITÀ OPERATIVA: CODICI SPECIFICI PER LA SANZIONE UNICA

Secondo la risoluzione n. 38/E, il contribuente che applica il cumulo giuridico nel ravvedimento deve versare la sanzione unica con codici tributo dedicati. I codici già istituiti per le sanzioni da ravvedimento non vanno più impiegati in questo caso: restano validi per le altre ipotesi e, in via esclusiva, per gli enti che versano con il modello F24 Enti pubblici.

Il modello da utilizzare discende dal tributo oggetto della violazione. L'F24 ordinario copre la generalità dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate. L'F24 accise è quello da usare per le violazioni relative all'imposta sulle assicurazioni e all'imposta sugli intrattenimenti. L'F24 Elide, con i dati identificativi del versamento, è invece destinato all'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi. Per l'IVA il codice, stando alle prime ricostruzioni della stampa specializzata, sarebbe 8965; prima di compilare l'F24 è comunque opportuno consultare la risoluzione e controllare il codice che corrisponde al proprio tributo, dato che ne è stato istituito uno per ogni imposta.

REGOLE DI BASE: IL FUNZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO

Per cogliere la portata della novità occorre richiamare il funzionamento del ravvedimento. L'istituto trova la sua disciplina nell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, le cui previsioni sono passate nell'art. 14 del nuovo testo unico delle sanzioni tributarie, il D.Lgs. n. 173/2024, applicabile dal 1°

gennaio 2027. In concreto, chi ha commesso la violazione ottiene uno sconto sulla sanzione stabilita dalla legge, che cresce o cala in funzione del tempo intercorso tra la violazione e la regolarizzazione. Questa si perfeziona versando contestualmente la sanzione ridotta, l'eventuale imposta dovuta e gli interessi calcolati al tasso legale.

Già la legge n. 190/2014 aveva reso l'istituto più fruibile. L'ultima riforma, il D.Lgs. n. 87/2024, ha introdotto due novità per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: il cumulo giuridico esteso al ravvedimento e una ridefinizione delle riduzioni, che attribuisce minore rilievo al tempo trascorso e maggiore peso all'attività degli uffici precedente all'accertamento e agli strumenti di definizione delle controversie.

CAUSE OSTATIVE: GLI OSTACOLI AL RAVVEDIMENTO

Con cause ostative si indicano le circostanze che precludono il ravvedimento. Di norma la sanzione si riduce soltanto se la violazione non è già stata constatata e se non sono cominciati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate questo ostacolo non esiste, con un'unica eccezione: la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, incluse le comunicazioni delle somme dovute all'esito della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni (gli ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e l'ex art. 54-bis del DPR n. 633/1972).

Quanto ai tributi doganali e alle accise gestiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ostacolo si presenta solo con la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento. La circolare n. 6/E del 2015 ritiene che precluda il ravvedimento anche la notifica degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta e degli avvisi di irrogazione delle sanzioni; per coerenza, in via interpretativa, lo stesso vale per gli atti di contestazione. Non costituiscono invece causa ostativa le lettere di compliance previste dalla legge n. 190/2014, con le quali l'Agenzia comunica le anomalie individuate in automatico proprio allo scopo di sollecitare la regolarizzazione.

CUMULO GIURIDICO: UNA SOLA SANZIONE PER PIÙ VIOLAZIONI

Il cumulo giuridico significa sanzionare più violazioni con la sola sanzione prevista per la più grave, maggiorata in una determinata misura. Prima della riforma il contribuente non poteva applicarlo autonomamente nel ravvedimento e doveva regolarizzare ciascuna violazione per conto proprio. Ne scaturiva un esito paradossale: attendere l'accertamento, in cui l'ufficio applica in ogni caso la sanzione unica, poteva risultare assai meno oneroso.

Un esempio chiarisce la differenza. Un contribuente ha emesso cinquanta fatture in ritardo, ma entro i termini per registrarle e liquidare l'IVA. La sanzione minima è di 250 euro per fattura, dunque 12.500 euro complessivi, e il ravvedimento con la riduzione a un nono imponeva di versare 1.389 euro. Aspettando l'atto di contestazione, l'ufficio poteva applicare un'unica sanzione, ipoteticamente pari al minimo di 250 euro maggiorato di un quarto (62,50 euro), cioè 312,50 euro, da definire poi con il pagamento di un terzo, pari a 104,17 euro. Secondo le nuove regole, il contribuente stabilisce autonomamente la sanzione unica di 312,50 euro e ne versa un nono: 34,72 euro. Il minimo di 250 euro con maggiorazione di un quarto è soltanto un'ipotesi dell'esempio: l'aumento reale dipende dal caso concreto.

PERCORSO	SANZIONE DA PAGARE
Ravvedimento prima della riforma, per ciascuna fattura	1.389 euro
Attesa dell'atto di contestazione e definizione a un terzo	104,17 euro
Ravvedimento con cumulo giuridico, un nono della sanzione unica	34,72 euro

La riforma ha inoltre riscritto il comma 8 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, chiarendo che le norme sulla sanzione unica operano separatamente per ogni tributo, per ogni periodo d'imposta e per ogni istituto deflativo, ravvedimento incluso. Il nuovo comma 2-bis stabilisce poi che, nella scelta della percentuale di riduzione, rileva il momento in cui è stata commessa la prima violazione. Dal 1° gennaio 2027 queste disposizioni si trovano nel comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 173/2024.

MOMENTO RILEVANTE: LA RIDUZIONE DIPENDE DALLA PRIMA VIOLAZIONE

La questione è meno intuitiva di quanto appaia. Si ipotizzi di voler sanare il 15 novembre 2026 la mancata emissione di una fattura relativa a un'operazione imponibile del 20 settembre 2025, insieme alla conseguente dichiarazione annuale infedele, presentata il 30 aprile 2026. Per determinare la riduzione si guarda alla prima violazione, ossia l'omessa fatturazione. Dato che la regolarizzazione interviene dopo la scadenza della dichiarazione annuale del periodo in cui si è verificata la prima violazione, la riduzione spettante sulla sanzione unica è pari a un settimo. Il cumulo giuridico, tuttavia, si impiega solo per violazioni dello stesso tributo e dello stesso periodo d'imposta, anche se commesse in anni differenti, come accade in questo esempio.

ESCLUSIONI: VERSAMENTI E COMPENSAZIONI

La legge sottrae espressamente al cumulo giuridico, tanto per concorso quanto per continuazione, le violazioni degli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni (art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 472/1997). Tali illeciti, pur se reiterati o collegati ad altri, continuano a essere puniti ciascuno con la propria sanzione, secondo il cosiddetto cumulo materiale.

Ne discende un'indicazione pratica, derivante da un orientamento dell'amministrazione che una parte della dottrina giudica opinabile: chi intende sanare ogni profilo

deve regolarizzare separatamente la violazione di partenza, per esempio l'omessa fatturazione, e, se esiste, quella successiva di omesso versamento. Fa eccezione l'ipotesi in cui la sequenza si concluda con l'infedele dichiarazione: la relativa sanzione assorbe anche l'eventuale omesso versamento.

CONCORSO MATERIALE: IL CUMULO VALE ANCHE PER LE VIOLAZIONI SOSTANZIALI

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha soppresso dal comma 1 dell'art. 12 la parola "formali". Prima di tale modifica, l'unificazione delle violazioni ripetute della stessa norma riguardava solo quelle formali. Le violazioni sostanziali, come le reiterate omissioni di fatturazione, potevano essere unificate unicamente a titolo di continuazione o progressione, e quindi solo se sfociavano in una dichiarazione infedele.

Oggi anche le violazioni reiterate dell'obbligo di fatturazione, che non siano seguite da una dichiarazione infedele, si riuniscono e si sanzionano con la sola sanzione più grave, maggiorata da un quarto al doppio. Nel ravvedimento il contribuente prende come sanzione base quella relativa alla fattura mancata cui corrisponde l'imposta più elevata, maggiorata di un quarto.

REATI TRIBUTARI: SANARE ANCHE LE CONDOTTE PIÙ GRAVI

Oggi il ravvedimento può riguardare anche violazioni che integrano un reato, come l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Con la circolare n. 11/E del 12 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha abbandonato l'orientamento opposto della circolare n. 180/1998, che escludeva il ravvedimento per le condotte fraudolente in quanto non riconducibili a un semplice errore o a un'omissione.

La svolta è dovuta al D.Lgs. n. 158/2015, che ha inserito nel diritto penale tributario cause di non punibilità e attenuanti collegate all'estinzione dei debiti tributari, anche mediante ravvedimento. La circolare chiarisce che la spontaneità richiesta dalle norme penali (oggi art. 89 del D.Lgs. n. 173/2024, applicabile dal 1° gennaio 2027) non occorre per il ravvedimento amministrativo, nel quale le cause ostative sono state in buona parte eliminate. Chi desidera accedere ai benefici penali deve invece soddisfare le condizioni stabilite dalla norma penale.

INDICAZIONI PRATICHE: LE VERIFICHE PRIMA DEL VERSAMENTO

Prima di determinare la sanzione unica è opportuno accertare che le violazioni riguardino lo stesso tributo e lo stesso periodo d'imposta, che non sia stato notificato alcun atto di liquidazione o accertamento e che non ci siano omessi versamenti o indebite compensazioni da gestire a parte. Successivamente si individua la violazione più grave, si applica la maggiorazione e si sceglie la riduzione in base alla data della prima violazione. Da ultimo si compila il modello F24 con il nuovo codice tributo.

Rimangono aperti alcuni dubbi applicativi, sui quali non esistono ancora chiarimenti ufficiali, e il passaggio al testo unico dal 1° gennaio 2027 richiederà di aggiornare i riferimenti normativi. Quando le violazioni sono più numerose e riguardano più annualità, è prudente mettere per iscritto il calcolo del cumulo.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SI PUÒ APPLICARE IL CUMULO GIURIDICO NEL RAVVEDIMENTO OPEROSO?

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il contribuente può calcolare una sanzione unica sulla violazione più grave, maggiorata, e applicarvi la riduzione. Il cumulo riguarda lo stesso tributo e periodo d'imposta; occorre verificare gli atti notificati e separare le condotte escluse.

OMESSI VERSAMENTI E INDEBITE COMPENSAZIONI RIENTRANO NEL CUMULO GIURIDICO?

Omessi versamenti e indebite compensazioni sono espressamente esclusi dal cumulo giuridico e mantengono sanzioni distinte. Va quindi valutata separatamente l'eventuale violazione di pagamento. Il testo segnala l'eccezione della sequenza conclusa con una dichiarazione infedele, la cui sanzione assorbe l'eventuale omesso versamento.

QUALI CODICI F24 SI USANO PER PAGARE LA SANZIONE UNICA?

La risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026 istituisce codici dedicati alla sanzione unica, distinti per tributo. Il modello può essere F24 ordinario, accise o Elide, secondo l'imposta. Prima del pagamento occorre verificare nella risoluzione il codice corretto, senza affidarsi alle sole ricostruzioni della stampa.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-operoso-cumulo-giuridico-sanzione-unica-codici-f24/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

8 MIN LETTURA 03/11/2026

Legge di Bilancio 2027: chi paga la manovra da 26 miliardi e le novità per le imprese

La legge di bilancio 2027 propone una manovra da 26 miliardi per famiglie e imprese: coperture e misure restano soggette all'approvazione parlamentare. Con la seduta del 28 ottobre 2026 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di Bilancio per il 2027 e al bilancio pluriennale 2027–2029. L'intervento ha un valore di circa 26 miliardi di euro, e le risorse sono dirette soprattutto a famiglia, natalità, imprese, potere d'acquisto e salute. Gran parte della copertura proviene dal comparto finanziario: più di cinque miliardi derivano dal contributo di banche e assicurazioni e dall'aumento della tassa sulle transazioni finanziarie, mentre le società energetiche porterebbero circa 700 milioni e il settore dei giochi altri 700 milioni.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Fisco.

Norme chiave
Disegno di legge di Bilancio 2027.

Destinatari
Imprese, professionisti, intermediari finanziari e contribuenti.

Punto pratico
Elenca ricavi, locazioni e investimenti che potrebbero rientrare nelle misure proposte e prepara un confronto con la disciplina attuale, verificando soglie e decorrenze nel testo definitivamente approvato.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La legge di bilancio 2027 propone una manovra da 26 miliardi per famiglie e imprese: coperture e misure restano soggette all'approvazione parlamentare.
- 💡 **Impatto operativo:** Per le banche l'aliquota salirebbe dal 27,5% al 30,5%, per le assicurazioni dal 24% al 27%.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Chi assiste queste imprese deve seguire con attenzione il testo, perché franchigie, esclusioni e decorrenza dipendono dalla formulazione definitiva della norma.

Con la seduta del 28 ottobre 2026 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di Bilancio per il 2027 e al bilancio pluriennale 2027–2029. L'intervento ha un valore di circa 26 miliardi di euro, e le risorse sono dirette soprattutto a famiglia, natalità, imprese, potere d'acquisto e salute. Gran parte della copertura proviene dal comparto finanziario: più di cinque miliardi derivano dal contributo di banche e assicurazioni e dall'aumento della tassa sulle transazioni finanziarie, mentre le società energetiche porterebbero circa 700 milioni e il settore dei giochi altri 700 milioni. Quanto alle misure, spiccano l'esenzione strutturale dal bollo auto fino a 80 kW, l'aliquota IRPEF del 33% fino a 55.000 euro, la soglia del forfettario a 100.000 euro, la cedolare secca ridotta sugli affitti a canone concordato, la proroga dei bonus edilizi al 50% e al 36%, un voucher sanitario da 300 euro per gli over 75 e diversi interventi a favore delle imprese del Sud e delle piccole e medie imprese. Poiché si tratta di un disegno di legge, ogni punto va letto al condizionale fino all'approvazione definitiva, attesa entro il 31 dicembre 2026.

QUADRO: IL VIA LIBERA DEL 28 OTTOBRE

Il Consiglio dei Ministri ha dato il proprio assenso al disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il 2027 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2027–2029. Era in agenda anche l'esame del decreto legge per abbassare il costo di elettricità e gas per famiglie e imprese, ma è stato rinviato in vista di alcune modifiche tecniche. Ne deriva che, per ora, il tema dell'energia viene affrontato soprattutto attraverso la manovra.

In conferenza stampa la Presidente del Consiglio ha spiegato che la manovra, pari a circa 26 miliardi, risponde a una logica di legislatura. Sono confermati gli interventi della precedente legge di Bilancio che sarebbero decaduti a fine 2026: un pacchetto che da solo pesa circa 9 miliardi di euro. Il Ministro dell'Economia ha richiamato un criterio di serietà, a tutela della finanza pubblica in un quadro poco favorevole e per conservare la fiducia di agenzie di rating, osservatori internazionali e risparmiatori.

Perché il testo diventi legge, il Parlamento deve approvarlo entro il 31 dicembre 2026. In corso d'esame è possibile presentare emendamenti, a condizione che le nuove misure abbiano una copertura: il contenuto definitivo potrebbe perciò discostarsi da quello descritto nelle prime sintesi.

COPERTURE: DA DOVE ARRIVANO LE RISORSE

La prima fonte di finanziamento è la maggiore flessibilità consentita dalle due clausole di salvaguardia nazionali previste dalle regole europee (le National Escape Clause),

soprattutto quella relativa all'energia, a cui si somma la trattativa con l'Unione europea per ottenere ulteriori margini. Su questo punto il negoziato con Bruxelles non si è ancora chiuso.

La seconda via passa per i settori economici:

- più di cinque miliardi verrebbero dal comparto finanziario, ossia da banche e assicurazioni, con una franchigia di 90.000 euro studiata per ridurre o annullare l'effetto su banche popolari e cooperative, e dall'aumento della tassa sulle transazioni finanziarie;
- circa 700 milioni verrebbero dalle società energetiche, e si aggiungerebbero al contributo già chiesto in passato per finanziare il decreto bollette;
- ulteriori 700 milioni arriverebbero dal settore dei giochi.

BANCHE: IRES E IRAP DEL SETTORE FINANZIARIO

Il contributo richiesto al settore finanziario si realizza attraverso le imposte sui redditi e l'IRAP. Il viceministro dell'Economia ha chiarito che l'IRAP è stata tarata in modo da non incidere sul patrimonio di vigilanza, dato che ai fini di quel calcolo l'imposta non pesa sul conto economico, esattamente come l'addizionale IRES. Per l'IRAP si individuano le voci su cui agire, cioè le spese amministrative e gli ammortamenti dei beni strumentali: la quota imponibile scenderebbe dal 90% al 30%, il che di fatto riduce la deduzione. Restano escluse le società di gestione dei fondi comuni di investimento e le società di intermediazione immobiliare.

Si aggiunge un incremento dell'IRES di 3 punti percentuali. Per le banche l'aliquota sale dal 27,5% al 30,5%, per le assicurazioni dal 24% al 27%. Chi assiste queste imprese deve seguire con attenzione il testo, perché franchigie, esclusioni e decorrenza dipendono dalla formulazione definitiva della norma.

FISCO: BOLLO AUTO, IRPEF, FORFETTARI E CEDOLARE

Sul piano fiscale la manovra introduce in modo strutturale l'esenzione dal bollo auto. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha precisato che l'esenzione riguarda un solo veicolo per intestatario. In via principale sono esentate le autovetture a benzina, a gasolio o ibride con potenza fino a 80 kW; in via residuale, i motocicli e i ciclomotori di chi non possiede un'autovettura agevolabile. Secondo questi criteri il 45% dei veicoli risulterebbe esentato, ma la platea dei beneficiari sarebbe più ampia: il 65% degli intestatari, pari al 73% delle famiglie che hanno almeno un veicolo.

Per l'IRPEF si prevede di alzare il secondo scaglione, con aliquota del 33%, fino a 55.000 euro (oggi il limite è 50.000), con un vantaggio massimo di 500 euro l'anno. Nel regime forfettario la soglia di accesso passerebbe da 85.000 a 100.000 euro. È stato sottolineato che in manovra non compare la detassazione delle tredicesime.

Quanto agli affitti, un piano casa abbasserebbe la cedolare secca al 5% per i contratti a canone concordato e all'1% per quelli a canone concordato rivolti a giovani fino a 35 anni. In seguito la cedolare sarebbe estesa agli immobili commerciali. I bonus edilizi verrebbero prorogati per il 2027 con le aliquote del 50% e del 36%, ossia le percentuali oggi riconosciute per gli interventi sugli edifici, mentre sugar tax e plastic tax slitterebbero al 1° luglio 2027.

SANITÀ: FONDO E VOUCHER PER GLI ANZIANI

Il fondo sanitario nazionale cresce di 3,4 miliardi di euro, fino a 146,3 miliardi nel 2027; una quota sarebbe vincolata al rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso. Si prevede inoltre un voucher sociale di 300 euro per gli over 75 con pensione fino a 28.000 euro annui. I beneficiari stimati sono 5,5 milioni di persone, per un costo complessivo di 1,6 miliardi di euro. Stando alla presentazione del Governo, il budget potrebbe servire a pagare spese sanitarie non coperte dal servizio pubblico, come farmaci e visite specialistiche.

IMPRESE: ZES, ENERGIA E INVESTIMENTI

Sul fronte delle imprese la manovra conferma la ZES unica per il Mezzogiorno, con uno stanziamento che sale a 2,4 miliardi di euro secondo la fonte consultata (altre ricostruzioni riportano cifre diverse, quindi l'importo va verificato sul testo). Resterebbe in vigore l'energy release per le imprese energivore, e ne verrebbe introdotto uno nuovo, riservato alle piccole e medie imprese e finanziato con 1 miliardo di euro. L'iperammortamento ha già copertura fino al 2028 grazie alla precedente legge di Bilancio, e la nuova manovra vi affiancherebbe un credito d'imposta per il software.

Altre misure per famiglie e lavoro, trattate in un articolo separato, comprendono gli incentivi alle assunzioni, i congedi parentali, la tassazione agevolata sui rinnovi contrattuali e il fondo da 850 milioni per la flessibilità in uscita dalla pensione, i cui dettagli verranno definiti in Parlamento.

PROSPETTIVE: COME SEGUIRE L'ITER

Per professionisti e imprese il quadro operativo è lineare: nulla di ciò che è stato descritto è già in vigore, e i contenuti derivano dal comunicato stampa e dalle dichiarazioni del Governo, in attesa del testo ufficiale. I primi controlli utili riguardano le misure che richiedono decisioni anticipate, come la valutazione del regime forfettario, i contratti di locazione a canone concordato e gli investimenti agevolabili. Prima di cambiare piani di investimento o contratti è opportuno attendere il testo definitivo, verificando in particolare requisiti, soglie e decorrenze, in parte ancora da precisare.

DOMANDE FREQUENTI

LE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2027 SONO GIÀ IN VIGORE?

Le misure descritte appartengono a un disegno di legge e non sono ancora in vigore. Il Parlamento deve approvarlo entro il 31 dicembre 2026 e può modificarne i contenuti. Prima di cambiare contratti o investimenti occorre verificare il testo definitivo, con requisiti, soglie e decorrenze.

QUALI CAMBIAMENTI FISCALI PREVEDE LA MANOVRA PER I CONTRIBUENTI?

Il progetto prevede l'estensione del secondo scaglione IRPEF al 33% fino a 55.000 euro e della soglia forfettaria a 100.000 euro. Comprende inoltre esenzioni dal bollo auto e riduzioni della cedolare secca. Sono proposte soggette all'approvazione parlamentare, i cui contenuti possono cambiare.

QUALI INTERVENTI PER LE IMPRESE SONO PREVISTI DALLA MANOVRA 2027?

Il progetto conferma la ZES unica e l'energy release per le imprese energivore, affiancandovi uno strumento per le piccole e medie imprese e un credito d'imposta per il software. Lo stanziamento ZES riportato richiede verifica sul testo; requisiti e decorrenze vanno controllati prima di programmare gli investimenti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/legge-di-bilancio-2027-manovra-coperture-imprese/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 03/11/2026

Ravvedimento speciale CPB 2020-2023: chi può accedere e come si paga

Il ravvedimento speciale 2020–2023 spetta a chi ha aderito al CPB 2024–2025 e lo rinnova: F24 dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, fino a dieci rate. Con il ravvedimento speciale si sanano le annualità dal 2020 al 2023 versando imposte sostitutive commisurate al punteggio ISA (gli indici sintetici di affidabilità fiscale). L'accesso è precluso a chi non abbia aderito al concordato preventivo biennale (CPB) 2024–2025 con successivo rinnovo per il 2026–2027: resta fuori, dunque, chi entra nel patto per la prima volta nel biennio 2026–2027. La disciplina è contenuta nell'art. 29 del D.Lgs. 148/2026 e trova attuazione nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 296141 del 23 ottobre 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Concordato preventivo biennale.

Norme chiave
Art. 29 D.Lgs. 148/2026 · Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 296141/2026 · Art. 5 TUIR · Artt. 115 e 116 TUIR · Art. 6-bis Statuto del contribuente · D.Lgs. 446/1997.

Destinatari
Commercialisti, imprese e professionisti aderenti al CPB, consulenti fiscali.

Punto pratico
Il ravvedimento speciale 2020–2023 spetta solo a chi ha aderito al CPB 2024–2025 e lo ha rinnovato per il 2026–2027. L'opzione si esercita con F24 entro il 15 marzo 2027, prima della notifica degli atti ostativi: conviene verificare per ogni anno ISA, esclusioni e cassetto fiscale prima di versare.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Con il ravvedimento speciale si sanano le annualità dal 2020 al 2023 versando imposte sostitutive commisurate al punteggio ISA (gli indici sintetici di affidabilità fiscale). L'accesso è precluso a chi non abbia aderito al concordato preventivo biennale (CPB) 2024–2025 con successivo rinnovo per il 2026–2027: resta fuori, dunque, chi entra nel patto per la prima volta nel biennio 2026–2027. La disciplina è contenuta nell'art. 29 del D.Lgs. 148/2026 e trova attuazione nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 296141 del 23 ottobre 2026. Il modello F24 serve per esercitare l'opzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, pagando in un'unica soluzione oppure fino a un massimo di dieci rate mensili. Il pagamento va eseguito prima che siano notificati taluni atti di controllo, mentre la decadenza interessa soltanto l'anno rimasto non pagato. Gli elementi necessari per il calcolo si trovano già nel cassetto fiscale.

REQUISITO BASE: IL RINNOVO DEL CONCORDATO DECIDE L'ACCESSO

La prima verifica da compiere riguarda la continuità dell'adesione al concordato preventivo biennale, ossia l'accordo con il fisco che stabilisce in anticipo il reddito da dichiarare per due anni. Possono accedere al ravvedimento speciale solo i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024–2025 e che lo hanno poi rinnovato per il biennio 2026–2027. Quando l'esercizio coincide con l'anno solare, il rinnovo deve risultare validamente eseguito entro il 2 novembre 2026.

La misura è preclusa a chi ingresserà nel concordato solo nel 2026–2027, anche qualora versi le imposte sostitutive dovute per l'ingresso nel patto: quel pagamento non ha alcun effetto sull'opzione. Il calendario del ravvedimento, in concreto, non riapre i termini per aderire al concordato, ma poggia su un'adesione già in essere.

ESCLUSIONI ISA: QUANDO MANCA IL PUNTEGGIO

Il secondo requisito attiene agli indici sintetici di affidabilità fiscale. Per le annualità da regolarizzare occorre che gli ISA siano stati applicati, o in alternativa che siano state dichiarate le specifiche situazioni di esclusione consentite. Vi rientrano le cause connesse alla pandemia, la condizione di non normale svolgimento dell'attività e l'ipotesi delle imprese con più attività non riconducibili al medesimo ISA, quando i ricavi delle attività diverse da quella prevalente eccedono il 30% dei ricavi complessivamente dichiarati.

In questi casi l'art. 29 pretende ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro e redditi non determinati con criteri forfetari. Il controllo si svolge anno per anno, risalendo alla causa di esclusione realmente indicata in dichiarazione: non è sufficiente che manchi un punteggio ISA per accedere alla misura.

SCELTA DEGLI ANNI: UNA O PIÙ ANNUALITÀ

Il contribuente non deve necessariamente regolarizzare tutto il quadriennio 2020–2023. Gli è consentito scegliere una o più annualità, con un'opzione distinta per ciascuna: ad esempio il solo 2021 e il solo 2023. Esiste tuttavia un limite. Se in uno stesso anno si sono prodotti redditi d'impresa e redditi di lavoro autonomo, l'adesione deve abbracciarli entrambi.

La scelta investe dunque gli anni da definire, mentre entro ciascun anno il calcolo deve comprendere ogni componente di reddito. Il calcolo si fonda sulle dichiarazioni presentate al 12 agosto 2026, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026, e lo stesso vale per gli ISA. Non si può perciò partire dall'ultima versione di un modello senza aver prima accertato quando è stata trasmessa.

CALCOLO DEL COSTO: INCREMENTI E ALIQUOTE SOSTITUTIVE

Per chi ha applicato gli ISA, il reddito dichiarato viene maggiorato di una percentuale legata al punteggio: quanto più questo è basso, tanto più sale l'incremento. Sull'incremento grava poi un'imposta sostitutiva, la cui aliquota, pari al 10%, al 12% o al 15%, varia in base al punteggio.

PUNTEGGIO ISA	MAGGIORAZIONE DEL REDDITO	ALIQUOTA SOSTITUTIVA
10	5%	10% (ISA almeno 8)
da 8 a meno di 10	10%	10% (ISA almeno 8)
da 6 a meno di 8	20%	12%
da 4 a meno di 6	30%	15% (ISA inferiore a 6)
da 3 a meno di 4	40%	15% (ISA inferiore a 6)
inferiore a 3	50%	15% (ISA inferiore a 6)

Per l'IRAP, cioè l'imposta regionale sulle attività produttive, valgono i medesimi incrementi con aliquota del 3,9%. Le sostitutive relative al 2020 e al 2021 sono ridotte del 30%. Quando ricorrono le ipotesi di esclusione ammesse, l'incremento è del 25%, con aliquota del 12,5% sui redditi, del 3,9% sull'IRAP e con riduzione del 30%, fatta eccezione per la multiattività. L'importo complessivo della sostitutiva sui redditi non può risultare inferiore a mille euro per ciascuna annualità. Il ravvedimento è utilizzabile anche se l'IRAP non è dovuta: non occorre un debito IRAP per accedervi.

MODELLO F24: IL PAGAMENTO VALE COME OPZIONE

L'adesione si realizza tramite il modello F24 riferito alla prima rata, o alla rata unica, delle sostitutive su redditi e addizionali e dell'IRAP, se dovuta. Per ogni annualità prescelta bisogna riportare nel campo "Anno di riferimento" il periodo da regolarizzare e indicare il numero totale di rate scelte. Se si opta per la dilazione, va indicata anche la rata che si sta versando. I codici tributo verranno istituiti con una risoluzione successiva.

Il versamento può essere suddiviso in non più di dieci rate mensili di pari importo, con interessi al tasso legale a decorrere dal 16 marzo 2027. L'opzione si esercita con la prima rata, ma il ravvedimento si perfeziona soltanto con il pagamento di tutte le rate: solo il versamento in un'unica soluzione definisce subito la pratica. Se una rata successiva alla prima viene pagata in ritardo, purché entro la scadenza della rata che segue, il beneficio non si perde. Tale tolleranza non si estende al versamento iniziale.

SOCIETÀ TRASPARENTI: TUTTI I VERSAMENTI INSIEME

Per le società e le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, nonché per le società in trasparenza degli artt. 115 e 116, l'opzione richiede la presentazione di tutti gli F24 della prima rata o della rata unica. L'IRAP sostitutiva è a carico della società o dell'associazione, mentre quella su redditi e addizionali grava sui soci o sugli associati, i quali possono far pagare la società stessa.

L'opzione si considera esercitata soltanto dopo il versamento di tutte le sostitutive dovute. La sola delega F24 per l'IRAP non basta a perfezionare l'adesione se mancano i versamenti sui redditi imputati per trasparenza: i pagamenti vanno perciò coordinati con cura.

DECADENZA E ATTI OSTATIVI: CHE COSA PUÒ BLOCCARE LA SCELTA

Se non si paga, la decadenza colpisce unicamente l'annualità interessata, lasciando intatte le altre validamente definite. Nell'ipotesi di 2021 e 2023 scelti, il mancato versamento del piano relativo al primo anno non pregiudica il secondo. In caso di decadenza, le somme già versate non sono restituite.

Il pagamento, inoltre, deve precedere la notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente o di un atto di recupero di crediti inesistenti. Se il versamento in unica soluzione, o della prima rata, interviene dopo uno di questi atti, il ravvedimento non si perfeziona, pur essendo avvenuto entro il 15 marzo 2027.

DATI DISPONIBILI: CHE COSA FARE PRIMA DELL'F24

Nel cassetto fiscale, consultabile anche dall'intermediario delegato, l'Agenzia ha già reso disponibili i dati utili a determinare le sostitutive di ciascun anno. Stando alle motivazioni del provvedimento, tali informazioni non vengono predisposte per chi risulta avere presentato adesione al CPB 2025–2026, in coerenza con i destinatari della misura. Ai fini del valore della produzione netta, l'allegato rinvia ai righi IQ68, IP74, IC76 e IE61, secondo la natura del soggetto.

Nella nota all'allegato sono indicati casi non trattati, quali la compresenza di attività d'impresa e professionale o la produzione determinata ai sensi degli artt. 9 e 17, comma 2, del D.Lgs. 446/1997: occorrono ricostruzioni specifiche, ma ciò non comporta un'esclusione automatica. Il beneficio riguarda le rettifiche reddituali e IVA individuate dall'art. 29, comma 13, con le eccezioni da esso previste.

L'ordine consigliato è lineare: verificare il rinnovo del CPB, controllare per ogni anno ISA ed eventuali esclusioni, accertarsi che non sia stato notificato alcun atto ostativo, consultare il cassetto fiscale e solo allora decidere gli anni e il numero di rate. Le regole qui illustrate discendono dal provvedimento e dai commenti della stampa specializzata, e prima di preparare i versamenti vanno riscontrate sul testo ufficiale e sulle istruzioni dell'Agenzia.

DOMANDE FREQUENTI

CHI PUÒ ACCEDERE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE CPB PER IL 2020-2023?

Possono accedere i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024–2025 e lo hanno rinnovato per il 2026–2027, rispettando i requisiti ISA o le esclusioni ammesse. Chi entra nel concordato per la prima volta nel 2026–2027 resta escluso. La verifica delle condizioni va compiuta per ciascuna annualità.

COME E QUANDO SI ESERCITA L'OPZIONE PER IL RAVVEDIMENTO SPECIALE CPB?

L'opzione si esercita con il modello F24 della prima rata o del pagamento unico tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027. Sono ammesse fino a dieci rate mensili. Il ravvedimento si perfeziona solo pagando tutte le rate; il versamento iniziale deve precedere gli atti ostativi indicati.

SI POSSONO SCEGLIERE SOLO ALCUNE ANNUALITÀ DA REGOLARIZZARE?

È possibile scegliere una o più annualità dal 2020 al 2023, esercitando un'opzione distinta per ciascuna. Se nello stesso anno sono presenti redditi d'impresa e di lavoro autonomo, l'adesione deve comprenderli entrambi. Il mancato pagamento provoca la decadenza soltanto per l'annualità interessata, senza restituzione delle somme versate.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026–2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-speciale-cpb-2020-2023-rinnovo-2026-2027-f24-15-marzo-2027/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

LAVORO & PROFESSIONI

10 MIN LETTURA 03/11/2026

Cassa Dottori Commercialisti: novità su contributi, premialità e giovani iscritti

Cassa Dottori Commercialisti: riforma del regolamento su contributi, premialità e giovani iscritti. In più, le domande di sgravio sui contratti di solidarietà. I delegati riuniti in assemblea presso la Cassa Dottori Commercialisti hanno dato il via libera a una riforma del regolamento previdenziale, il cui scopo è consolidare nel tempo la pensione degli iscritti e introdurre forme di versamento più flessibili. La parte del contributo integrativo destinata al montante individuale passerebbe dal 37,5% al 50%, vale a dire dall'1,5% al 2% del volume d'affari. L'aliquota minima del contributo soggettivo aumenterebbe per gradi dal 12% al 15%, con passaggi al 13% nel biennio 2027-2028, al 14% nel biennio 2029-2030 e al 15% dal 2031.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Professionisti.

Norme chiave
Regolamento previdenziale Cassa Dottori Commercialisti · D.Lgs. 509/1994 · D.Lgs. 148/2015, art. 21 · D.L. 510/1996, art. 6.

Destinatari
Dottori commercialisti iscritti alla Cassa, giovani professionisti e imprese con contratti di solidarietà.

Punto pratico
Simula l'aumento dei minimi e il beneficio sul montante, verifica età d'iscrizione e approvazione ministeriale; per gli sgravi da solidarietà prepara documenti e bollo prima della finestra di invio.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiariti i confini tra contribuzione obbligatoria alle Casse professionali e iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- 💡 **Impatto operativo:** L'iscrizione alla Gestione Separata INPS non scatta se l'attività professionale genera redditi già assoggettati a contributo soggettivo presso la Cassa di categoria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il versamento del solo contributo integrativo non costituisce copertura previdenziale ed espone al recupero INPS con sanzioni.

I delegati riuniti in assemblea presso la Cassa Dottori Commercialisti hanno dato il via libera a una riforma del regolamento previdenziale, il cui scopo è consolidare nel tempo la pensione degli iscritti e introdurre forme di versamento più flessibili. La parte del contributo integrativo destinata al montante individuale passerebbe dal 37,5% al 50%, vale a dire dall'1,5% al 2% del volume d'affari. L'aliquota minima del contributo soggettivo aumenterebbe per gradi dal 12% al 15%, con passaggi al 13% nel biennio 2027-2028, al 14% nel biennio 2029-2030 e al 15% dal 2031. Muta anche l'impianto dei premi: il coefficiente di computo, ossia la percentuale con cui i versamenti si trasformano in montante, verrebbe graduato in rapporto all'aliquota effettivamente pagata. Sul fronte dei giovani, le misure previste sono un accredito più consistente dell'integrativo per chi si iscrive prima dei 43 anni, la "promessa previdenziale" e un esonero più esteso dai contributi minimi per gli under 35. Le nuove regole acquisteranno efficacia solo dopo l'approvazione dei Ministeri vigilanti. In chiusura il pezzo affronta un altro argomento di lavoro e previdenza: le imprese che applicano contratti di solidarietà difensivi hanno la possibilità di richiedere lo sgravio contributivo del 35% per il 2026 dal 30 novembre al 10 dicembre 2026.

CORNICE: ORIGINE DELLA RIFORMA E MOMENTO IN CUI VARRÀ

La Cassa dei commercialisti è un ente previdenziale privatizzato: stabilisce da sé i propri regolamenti, ma le modifiche producono effetti solo dopo l'assenso dei Ministeri vigilanti, ossia Lavoro ed Economia, che ne controllano la sostenibilità. Tale passaggio discende dal D.Lgs. 509/1994 sulla privatizzazione degli enti previdenziali. Ne consegue che ogni indicazione riportata di seguito va letta al condizionale e che, fino all'approvazione del regolamento, i versamenti rimangono quelli attuali.

Stando a quanto riportato dalla stampa di settore, la riforma accoglie le proposte dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti (UNGDCEC) e intende scongiurare il pericolo che l'attribuzione del contributo integrativo al montante cessi nel 2032. Le fonti riferiscono che, qualora l'approvazione dei Ministeri giungesse entro il 30 giugno, le regole si applicaro già da quell'anno, mentre in caso contrario scatterebbero dal 1° gennaio dell'anno seguente. Il blog ha già dedicato due articoli all'argomento; in questa sede l'attenzione va all'effetto sulle diverse fasce di iscritti.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: IL MINIMO ARRIVA AL 15%

Il contributo soggettivo è la quota di previdenza che si calcola sul reddito netto professionale e che viene accreditata sulla posizione del singolo iscritto. Attualmente l'aliquota minima è pari al 12%. In base al testo riferito, passerebbe al 13% nel biennio 2027–2028, al 14% nel biennio 2029–2030 e al 15% dal 2031. Il percorso risulta più lungo di quello ipotizzato in una prima bozza, che ne prevedeva tre anni, e il periodo transitorio si allunga quindi a cinque.

Un esempio chiarisce quali siano le conseguenze sui conti dello studio. Chi ha 60.000 euro di reddito netto versa oggi almeno 7.200 euro (12%); a regime il versamento minimo sale a 9.000 euro (15%), cioè 1.800 euro in più. Non si tratta di un costo a fondo perduto, dato che l'importo accresce il montante su cui si calcola la pensione, ma l'impatto sulla liquidità si sente subito. Resta da ricordare che il contributo soggettivo è di norma deducibile dal reddito, circostanza che riduce il costo effettivo.

PERIODO	ALIQUOTA MINIMA	CONTRIBUTO MINIMO SU 60.000 EURO DI REDDITO
Oggi	12%	7.200 euro
2027–2028	13%	7.800 euro
2029–2030	14%	8.400 euro
Dal 2031	15%	9.000 euro

INTEGRATIVO: UNA QUOTA MAGGIORE AL MONTANTE

Il contributo integrativo è la maggiorazione del 4% sul volume d'affari che il professionista addebita in fattura al cliente. Una porzione di tale importo confluisce nella posizione previdenziale individuale: oggi si tratta del 37,5%, corrispondente all'1,5% del volume d'affari. Con la riforma la porzione cresce al 50%, pari al 2%. Su un volume d'affari di 100.000 euro, l'integrativo totale ammonta a 4.000 euro e la parte destinata al montante sale da 1.500 a 2.000 euro.

La modifica vale più di quanto dica la sola cifra. Dato che il contributo lo versa il cliente e non il professionista, una quota più ampia va a formare la pensione futura senza che questi debba sborsare altro. Proprio per tale ragione l'intervento è descritto come uno dei più incisivi ai fini dell'adeguatezza delle prestazioni.

SISTEMA PREMIALE: COMPUTO E VERSAMENTI VOLONTARI

Per comprendere la componente premiale occorre tenere distinte due percentuali. L'aliquota di versamento corrisponde a ciò che l'iscritto paga in concreto. L'aliquota di computo è la percentuale con cui il versamento si converte in montante: quando supera quella di versamento, l'iscritto si ritrova con un credito previdenziale superiore a quanto ha effettivamente pagato. La riforma ridisegna questo meccanismo per la contribuzione volontariamente aumentata, ovvero quella eccedente il minimo: il coefficiente di computo verrebbe graduato in modo direttamente proporzionale all'aliquota versata, con un premio crescente.

Altre ricostruzioni indicano che il premio decorrerebbe dallo 0,5% pure per chi paga il minimo, fino a raggiungere il 6% per chi versa quote nettamente superiori. Poiché le fonti non concordano su ogni soglia, il dato preciso dovrà essere riscontrato nel regolamento definitivo. Il principio, comunque, è nitido: chi si carica di un onere maggiore oggi ottiene domani una posizione più elevata.

GIOVANI ISCRITTI: UNDER 35 E UNDER 43

La riforma mette a disposizione dei giovani tre strumenti. Per chi si iscrive prima dei 43 anni è previsto un accreditamento più elevato del contributo integrativo nei primi anni di attività. Secondo le ricostruzioni, la quota destinata al montante sale al 75% per i primi cinque anni, vale a dire al 3% del volume d'affari. Su 100.000 euro di volume d'affari il montante sarebbe di 3.000 euro, a fronte dei 2.000 euro della quota ordinaria al 50%.

Il secondo strumento è la "promessa previdenziale". Consente di programmare aumenti contributivi futuri con ricadute immediate sul valore della posizione individuale: il professionista fissa fin da ora le aliquote più alte e dilaziona i versamenti corrispondenti. Si rivolge a chi, in avvio, dispone di redditi contenuti ma desidera accumulare più in fretta.

Il terzo interessa gli iscritti da poco con meno di 35 anni: il regime agevolato che li dispensa dai contributi minimi obbligatori, soggettivo e integrativo, viene esteso da cinque a sette anni. L'incentivo rinvia l'onere nella fase di partenza dell'attività, quando i ricavi sono più modesti e gli investimenti più pesanti.

LIQUIDITÀ: QUATTRO RATE PER I MINIMI

Un'altra novità tocca la scansione dei pagamenti. I contributi minimi annuali potrebbero essere saldati in quattro rate prive di interessi, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre. Per gli studi che incassano in modo concentrato in pochi mesi si tratta di un sostegno concreto nella gestione della cassa, anche perché l'aliquota minima crescerà col tempo. Alcune ricostruzioni segnalano inoltre che i pensionati che continuano a esercitare potrebbero ridurre volontariamente i minimi fino al 50%; l'informazione non figura in tutte le fonti e va controllata.

MISURA	DISCIPLINA RIFERITA	CHI RIGUARDA
Aliquota minima	Dal 12% al 15% in cinque anni	Tutti gli iscritti
Integrativo a montante	Dal 37,5% al 50%	Tutti gli iscritti
Integrativo rafforzato	75% per cinque anni	Iscritti prima dei 43 anni
Promessa previdenziale	Prenotazione di aliquote future	Under 43
Esonero dai minimi	Da cinque a sette anni	Neo-iscritti under 35
Rate dei minimi	Quattro rate senza interessi	Tutti gli iscritti

INDICAZIONI: COME COMPORTARSI DURANTE L'ATTESA

Fino a quando manca l'approvazione ministeriale, i versamenti continuano a seguire le regole in vigore. Nel frattempo i commercialisti farebbero bene a simulare gli effetti delle aliquote al 13%, al 14% e al 15% sui flussi di cassa dello studio, a valutare se convenga versare più del minimo tenendo conto di età, reddito e deducibilità, e a controllare la propria posizione rispetto alle soglie dei 35 e dei 43 anni. Chi è in procinto di iscriversi dovrebbe tenere presente che l'età all'iscrizione è il parametro da cui dipende l'accesso ai benefici.

SOLIDARIETÀ INDUSTRIALE: SGRAVI DAL 30 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE

Venendo al secondo argomento, il Ministero del lavoro ha stabilito l'intervallo entro cui presentare le domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali relativi all'annualità 2026. Le imprese potranno inoltrare le istanze dal 30 novembre al 10 dicembre 2026 mediante l'applicativo telematico "sgravicdsonline", che sarà attivo già dal 2 novembre 2026 ma unicamente per la precompilazione: l'invio è consentito soltanto nell'intervallo indicato.

Il contratto di solidarietà difensivo è l'intesa con cui azienda e sindacati abbassano l'orario di lavoro per prevenire o contenere i licenziamenti in situazioni di crisi, con un'integrazione salariale a carico dell'INPS (art. 21, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 148/2015). Se i requisiti sono soddisfatti, l'impresa può beneficiare di una riduzione del 35% della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori il cui orario sia ridotto oltre il 20%; il fondamento normativo dello sgravio è l'art. 6 del D.L. 510/1996.

Per l'accesso è necessario avvalersi di SPID o CIE, mentre l'imposta di bollo si versa con PagoPA, grazie alla funzione integrata nell'applicativo: se il pagamento manca, la domanda non può essere inviata. Dopo l'ammissione, l'impresa gode dello sgravio attraverso il conguaglio nelle denunce contributive; tuttavia, come l'INPS ha rammentato in un messaggio dell'8 settembre 2026 riferito all'annualità precedente, gli importi riportati nei decreti di ammissione costituiscono un tetto e si possono recuperare solo le somme realmente spettanti. Le aziende interessate farebbero perciò bene a predisporre per tempo la documentazione sull'orario ridotto e sui lavoratori coinvolti, così da trarre vantaggio dal periodo di precompilazione.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO DIVENTANO EFFICACI LE NUOVE REGOLE DELLA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI?

Le modifiche richiedono l'approvazione dei Ministeri vigilanti. Fino a quel momento i versamenti seguono le regole attuali; la decorrenza va controllata sul testo approvato, senza trattare il calendario prospettato dalla riforma come un obbligo già operativo.

QUALI VANTAGGI SONO PREVISTI PER I GIOVANI COMMERCIALISTI?

La riforma prevede un maggiore accredito dell'integrativo per chi si iscrive prima dei 43 anni e la promessa previdenziale. Per i neo-iscritti under 35 l'esonero dai minimi passerebbe da cinque a sette anni, sempre subordinatamente all'efficacia delle nuove regole.

QUANDO SI PRESENTANO LE DOMANDE DI SGRAVIO PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ 2026?

La finestra indicata va dal 30 novembre al 10 dicembre 2026, tramite sgravicdsonline. Dal 2 novembre è prevista soltanto la precompilazione: per l'invio servono accesso con SPID o CIE e pagamento del bollo tramite la funzione PagoPA integrata.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CASSE PROFESSIONALI VS GESTIONE SEPARATA INPS

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **QUALIFICAZIONE DEL REDDITO**
   Verifica della natura dei compensi prodotti (reddito di lavoro autonomo professionale tipico vs attività assimilate).
2. **VERIFICA CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
   Accertamento dell'effettivo assoggettamento del reddito a contributo soggettivo (percentuale o fisso) presso la Cassa di categoria.
3. **ANALISI CONTRIBUTO INTEGRATIVO**
   Valutare se i versamenti effettuati riguardino solo la maggiorazione integrativa (che non preclude l'obbligo INPS).
4. **MEMORIA DIFENSIVA INPS**
   In caso di avviso bonario INPS, predisporre la memoria documentata per richiedere l'annullamento della pretesa contributiva.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/cassa-dottori-commercialisti-riforma-contributi-premi-giovani/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

5 MIN LETTURA 03/11/2026

Asd e legge 398/1991: il regime agevolato regge anche senza rendiconto formale

Secondo la Cgt di Latina (sentenza 1159/2026) l'assenza di un rendiconto formale non basta a negare alle Asd il regime della legge 398/1991. Con la sentenza n. 1159/2026, depositata il 12 ottobre 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina ha dato ragione a un'associazione sportiva dilettantistica che impugnava un accertamento basato sulla presunta perdita del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Secondo l'ufficio, alcune sponsorizzazioni erano in parte inesistenti o sovradimensionate; mancava inoltre un rendiconto economico-finanziario in forma strutturata, la documentazione di certi rimborsi risultava carente e l'importo dei compensi era contestato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Enti sportivi dilettantistici.

Norme chiave
L. 398/1991 · Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 · Art. 90, comma 18, L. 289/2002 · Art. 39 DPR 600/1973 · Cgt I grado Latina n. 1159/2026.

Destinatari
Associazioni e società sportive dilettantistiche, presidenti, commercialisti e consulenti degli enti sportivi.

Punto pratico
L'assenza di un rendiconto in forma standard non basta a far perdere la legge 398/1991 se l'attività sportiva è reale e la gestione è documentata. Conviene conservare registri, verbali, rendiconti approvati e prove delle sponsorizzazioni.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 398/1991, la quale prevede per le associazioni sportive dilettantistiche un regime forfetario di determinazione del reddito e dell'IVA.
- 💡 **Impatto operativo:** Per i giudici l'associazione esercitava un'autentica attività sportiva, l'ufficio non aveva dimostrato il contrario e l'assenza di un modello formale di rendiconto, di per sé, non bastava a negare le agevolazioni.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Mostra tuttavia che, per disconoscere l'agevolazione, l'ufficio deve fornire una prova solida: una singola carenza formale non è sufficiente.

Con la sentenza n. 1159/2026, depositata il 12 ottobre 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina ha dato ragione a un'associazione sportiva dilettantistica che impugnava un accertamento basato sulla presunta perdita del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Secondo l'ufficio, alcune sponsorizzazioni erano in parte inesistenti o sovradimensionate; mancava inoltre un rendiconto economico-finanziario in forma strutturata, la documentazione di certi rimborsi risultava carente e l'importo dei compensi era contestato. Le imposte recuperate, tra Ires, Irap e IVA, ammontavano a 92.388 euro oltre interessi. Per i giudici l'associazione esercitava un'autentica attività sportiva, l'ufficio non aveva dimostrato il contrario e l'assenza di un modello formale di rendiconto, di per sé, non bastava a negare le agevolazioni. Trattandosi di una pronuncia di merito, non vincola gli altri giudici: è un precedente utile, ma da leggere con prudenza.

IL CASO: ACCERTAMENTO E RILIEVI DELL'UFFICIO

Tutto parte da una verifica della Guardia di finanza sui rapporti fra l'associazione e una società sponsor. A detta dell'Agenzia delle entrate, le prestazioni pubblicitarie fatturate sarebbero state in parte inesistenti o gonfiate, con la conseguenza che sarebbero venuti meno i presupposti per applicare la legge n. 398/1991, la quale prevede per le associazioni sportive dilettantistiche un regime forfetario di determinazione del reddito e dell'IVA. L'ufficio ha perciò rideterminato il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 600/1973, recuperando le maggiori imposte.

Ai rilievi sulle sponsorizzazioni se ne sono aggiunti altri, di natura documentale: un rendiconto economico-finanziario privo di una struttura definita, lacune nella documentazione di alcuni rimborsi e l'ammontare dei compensi corrisposti. Si tratta di un insieme ricorrente nei controlli sulle associazioni sportive, in cui la tenuta del regime agevolato dipende da due fronti: l'effettività dell'attività e la coerenza dei costi.

ATTIVITÀ SPORTIVA: LA DIMOSTRAZIONE DELLA REALE OPERATIVITÀ

La prima ragione addotta dai giudici concerne l'attività sportiva. Dagli atti risultava che l'associazione era regolarmente affiliata e che praticava il calcio maschile e femminile, con diverse squadre iscritte a campionati nazionali, regionali e provinciali. L'amministrazione non aveva messo in discussione l'esistenza dell'attività

sportiva, né dimostrato che l'ente fosse una struttura meramente formale, senza una concreta operatività.

Il passaggio conta perché sposta l'asse della valutazione. Difficilmente un'associazione affiliata, con squadre e campionati effettivi, può essere considerata uno schermo, e chi afferma il contrario è tenuto a portare elementi concreti.

RENDICONTO: NESSUN MODELLO OBBLIGATORIO PER L'ANNO CONTROLLATO

La seconda ragione, la più interessante, attiene al rendiconto. Per la Corte, nel periodo d'imposta considerato la legge non fissava per le associazioni sportive dilettantistiche alcuno schema di rendiconto, a differenza di quanto previsto per gli enti del Terzo settore. Su questo punto la Corte rinvia a un proprio precedente, la sentenza n. 772/2025. Ciò nonostante, l'associazione aveva presentato il libro contabile, i registri, i verbali delle assemblee e la documentazione relativa a entrate, uscite e compensi.

Di conseguenza, l'assenza di un documento redatto secondo un modello prestabilito non poteva giustificare, da sola, il disconoscimento del regime agevolato. Il principio va letto con cura. Gli statuti delle associazioni che aspirano alle agevolazioni devono includere, fra le clausole richieste dall'art. 90, comma 18, della legge n. 289/2002, l'obbligo di redigere rendiconti economico-finanziari e di sottoporli all'approvazione degli organi statutari: la sentenza non afferma che il rendiconto sia superfluo, afferma che non esiste una forma obbligatoria e che la mancanza di tale forma non annulla la sostanza di una gestione documentata. Rimane opportuno far approvare ogni anno un rendiconto in assemblea, pur in forma semplice.

SPONSORIZZAZIONI: FOTOGRAFIE, MARCHI E STRISCIONI

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, la Corte ha attribuito rilievo alla documentazione fotografica. Dalle immagini emergevano l'esposizione dei marchi, la presenza degli sponsor sul materiale sportivo e l'impiego di striscioni e di altri mezzi promozionali. Sono elementi concreti, che provano l'effettiva resa della prestazione pubblicitaria.

La decisione richiama quindi l'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, la regola del processo tributario per cui spetta all'amministrazione provare in giudizio la propria pretesa. Nella vicenda esaminata l'ufficio non aveva portato elementi sufficienti a superare la documentazione contabile, amministrativa e fotografica depositata dall'associazione. Per tale motivo il ricorso è stato accolto.

UTILITÀ PRATICA: CHE COSA CONSERVARE PER DIFENDERSI

Dalla sentenza discende un elenco di documenti che è bene tenere sempre a disposizione in caso di controllo.

- affiliazione, calendari, iscrizioni ai campionati e distinte di gara, che dimostrano l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva;
- libro contabile, registri, verbali assembleari e rendiconti approvati;
- contratti di sponsorizzazione, fatture e prove dell'esecuzione: foto dei marchi sulle divise, sugli striscioni, sul materiale;
- giustificativi di rimborsi e compensi, collegati alle prestazioni rese.

I requisiti di fondo del regime restano invariati, e la sentenza non consente di trascurare né le clausole statutarie né gli obblighi documentali. Mostra tuttavia che, per disconoscere l'agevolazione, l'ufficio deve fornire una prova solida: una singola carenza formale non è sufficiente.

DOMANDE FREQUENTI

UN'ASD PERDE LE AGEVOLAZIONI SE IL RENDICONTO NON SEGUE UN MODELLO PRESTABILITO?

Secondo la sentenza della Cgt di Latina, per l'anno controllato la sola assenza di uno schema prestabilito non giustificava la perdita del regime agevolato. Restavano necessari una gestione documentata e il rendiconto da sottoporre all'approvazione degli organi statutari. La pronuncia non vincola gli altri giudici.

COME SI DIMOSTRA CHE UNA SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA È STATA REALMENTE ESEGUITA?

Nella vicenda esaminata i giudici hanno valorizzato fotografie dei marchi sul materiale sportivo, striscioni e altri mezzi promozionali. È utile conservare queste prove insieme ai contratti di sponsorizzazione e alle fatture, così da documentare concretamente l'esecuzione della prestazione pubblicitaria.

QUALI DOCUMENTI DOVREBBE CONSERVARE UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER UN CONTROLLO?

L'associazione dovrebbe raccogliere affiliazioni, iscrizioni ai campionati, calendari e distinte di gara, insieme a contabilità, registri, verbali e rendiconti approvati. Servono inoltre contratti, fatture e prove fotografiche delle sponsorizzazioni, nonché giustificativi dei rimborsi e dei compensi collegati alle prestazioni rese.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/asd-legge-398-1991-rendiconto-economico-finanziario-cgt-latina-1159-2026/ →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati